

## TRANSAZIONE

### TRA

COMUNE DI ORTONA (codice fiscale 00149620692), in persona del dirigente del I settore dr. Giovanni de MARINIS, assistito, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Massimo CIRULLI;

### E

Loredana GRECO, nata a Sassari il 23 agosto 1967 (codice fiscale GRC LDN 67M63 I452S), Chiara MASIA, nata a Sassari il 17 febbraio 1994 (codice fiscale MSA CHR 94B57 I452R), Antonella MASIA, nata a Sassari il 22 agosto 1988 (codice fiscale MSA NNL 88M62 I452I), residenti in Porto Torres, via Giovanni Maria Angioi n. 39, rappresentate, difese ed assistite dall'avv. Filippo CALCIOLI e dall'avv. Livio SARCHESI;

### PREMESSO CHE

1) con atto di citazione notificato il 14 novembre 2002, Loredana Greco, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Chiara ed Antonella Masia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona, chiedendone la condanna al risarcimento dei pretesi danni subiti in dedotta conseguenza della morte del coniuge Antonio Masia, deceduto in Ortona l'11 novembre 2000, per asserito fatto colposo (ex artt. 2043 o 2051 c.c.) dell'ente convenuto;

2) nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2000 il marittimo Antonio Masia, mentre percorreva la strada pedonale che collega il centro abitato alla stazione ferroviaria di Ortona, decedeva precipitando accidentalmente da un muretto alto circa 50 centimetri sulla sottostante scalinata, all'altezza del civico 36 di via Marina;

3) nell'area erano in corso i lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione (primo stralcio funzionale), appaltati dal Comune all'impresa Campanella Franco & Rocco s.n.c. con contratto rep. n. 1266 del 6 giugno 2000, sotto la direzione dell'arch. Ennio Proietto; i lavori erano stati consegnati all'impresa il 19 giugno 2000, venendo sospesi il successivo 10 agosto;

4) sottoposti a procedimento penale per il reato di omicidio colposo, i contitolari dell'impresa ed il direttore dei lavori venivano prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti dr. Marco Flamini con sentenza 8 maggio 2002, sul rilievo che il luogo del sinistro *“era situato all'esterno del cantiere”*, conseguendone che *“alcun obbligo giuridico incombeva sui responsabili della ditta e sul direttore dei lavori di apporre delle protezioni al muretto diruto”*;

5) nel successivo procedimento penale a carico del dirigente del III settore geom. Luciano Prospero e dell'assessore ai LL.PP. ing. Nicola Fratino il primo veniva condannato, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare d.ssa Marina Valente con sentenza 19 maggio 2004, mentre il secondo veniva prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare dr. Geremia Spiniello con sentenza 28 aprile 2005; tale decisione dichiaratamente dissentiva dalle due precedenti, nella parte in cui avevano ritenuto che il cantiere *“non comprendesse il muro in questione e quindi non meritasse di essere opportunamente recintato. Al contrario è invece molto agevole osservare che detti lavori avrebbero dovuto necessariamente estendersi almeno fino al bordo di detto muro giacché, come dimostrato dal sistema di collocazione delle casseformi e delle gettate cementizie successive, la sua staticità avrebbe dovuto essere certamente assicurata dal*

*momento che venivano asportati notevoli moli di detriti che fungevano anche da naturale sostegno”;*

6) con sentenza 5 ottobre 2006 la Corte d'appello di L'Aquila, pur confermando la responsabilità del geom. Luciano Prosperi, rilevava come competesse all'impresa il rifacimento del muro dal quale precipitò la vittima;

7) con sentenza 23 aprile 2008, n. 22617 la Corte di cassazione confermava la decisione della Corte d'appello di L'Aquila;

8) pendente il giudizio (iscritto al n. 294/02 R.G.C.) promosso da Loredana Greco, il Comune di Ortona, traendo argomento dalle sentenze penali che avevano ritenuto il sinistro verificatosi nell'area di cantiere, con atto di citazione notificato il 12 - 13 marzo 1997 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona Franco e Rocco Campanella nonché l'arch. Ennio Proietto, chiedendone la condanna a rivalere il Comune dalle pretese dell'attrice;

9) i convenuti resistevano alla domanda e chiamavano in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile Duomo UniOne S.p.A. e Unipol S.p.A.;

10) la causa veniva riunita a quella n. 294/02 R.G.C. promossa da Loredana Greco contro il Comune;

11) in corso di causa l'Assitalia S.p.A. versava alle eredi della vittima, su disposizione del Comune, l'intero massimale di euro 154.937,07 della polizza di assicurazione della responsabilità civile contratta dal Comune;

12) con sentenza 12 – 27 marzo 2012, n. 44 il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia nei confronti del Comune di Ortona, della Campanella Franco & Rocco s.n.c. nonché dell'arch. Ennio

Proietto (rispettivamente committente, appaltatrice e direttore dei lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione ferroviaria); accoglieva parzialmente la domanda di regresso del Comune nei confronti dei coobbligati, condannandoli a rivalere l'ente ciascuno per quota pari ad un terzo dell'intero; accoglieva la domanda di garanzia dell'impresa nei confronti della Duomo UniOne S.p.A., mentre rigettava quella del direttore dei lavori nei confronti della Unipol S.p.A.;

13) avverso la sentenza proponevano appello la Duomo UniOne S.p.A. e, in via incidentale, il Comune; proponeva appello anche l'arch. Ennio Proietto, ma la causa non veniva iscritta a ruolo;

14) con sentenza 7 - 17 gennaio 2014, n. 56 la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava la Duomo UniOne S.p.A. obbligata nei limiti del massimale di polizza di euro 516.456,89, rigettava l'appello incidentale del Comune e regolava le spese del giudizio, confermando nel resto;

15) la Corte riconosceva la responsabilità del Comune quale ente proprietario dell'area nella quale si era verificato il sinistro, pur affermando la concorrente responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, escludendo invece il concorso del fatto colposo della vittima;

16) in esecuzione della sentenza la Duomo UniOne S.p.A. corrispondeva la somma di euro 516.456,89 alle eredi della vittima il 20 marzo 2014:

17) con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2015 il Comune chiedeva la revocazione della sentenza 7 – 17 gennaio 2014, n. 56 della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui aveva giudicato parzialmente inammissibile il quarto motivo

dell'appello incidentale da essa proposto con la comparsa di risposta;

18) nella resistenza di Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 1° - 10 marzo 2016, n. 288, pur ritenendo sussistente il denunciato errore revocatorio, rigettava l'impugnazione, stante l'impossibilità, in assenza delle dichiarazioni dei redditi della vittima, di rideterminare la somma dovuta, condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio;

19) nelle more, con atto di precetto notificato il 29 giugno 2015, le creditrici avevano intimato al Comune il pagamento della somma di euro 1.149,446,95, oltre interessi e rivalutazione dal 1° agosto 2014 al saldo:

20) con atto notificato il 22 settembre 2015, le creditrici pignoravano i crediti vantati dal Comune nei confronti del tesoriere Banca popolare dell'Emilia Romagna;

21) il terzo rendeva dichiarazione negativa, che all'udienza di comparizione delle parti in data 25 novembre 2015 veniva contestata dalle creditrici, ad istanza delle quali il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona (n. 3315/15 R.G.E.) disponeva procedersi ad accertamento dell'obbligo del terzo, fissando a tal fine l'udienza del 27 aprile 2016;

22) il Comune si costituiva in giudizio con memoria del 22 aprile 2016, chiedendo accertarsi l'inesistenza di crediti utilmente pignorabili presso il tesoriere;

23) l'udienza del 27 aprile 2016 era rinviata al 28 settembre 2016 per consentire al Comune l'esame dei nuovi documenti prodotti dalle creditrici;

24) in esito a trattative con il Comune, le creditrici, a fronte della rinuncia del Comune a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa sull'istanza di revocazione, si sono dichiarate disponibili ad accettare a stralcio il pagamento della minor somma di euro 857.000,00, per capitale ed accessori, da pagarsi in due rate scadenti il 30 settembre 2016 ed il 31 marzo 2017, senza aggravio di ulteriori spese, interessi e rivalutazione.

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE E SI STIPULA

#### **-Articolo 1-**

Il Comune di Ortona si obbliga a corrispondere a Loredana Greco, Chiara Masia ed Antonella Masia, che dichiarano di accettare con rinuncia ad ogni diversa e maggiore pretesa, la somma di euro 857.000,00 (ottocentocinquantasettemila/00) in due rate: la prima di euro 457.000,00 (quattrocentocinquantasettemila/00) scadente il 30 settembre 2016; la seconda di euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) scadente il 31 marzo 2017. Tale complessiva somma s'intende comprensiva di capitale, rivalutazione, interessi maturati e maturandi per la dilazione, spese e di quant'altro dovuto alle attrici in conseguenza della morte di Antonello Masia.

#### **-Articolo 2-**

Il presente atto transattivo non costituisce novazione dell'originario credito vantato da Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia, di cui alle richiamate sentenze del Tribunale di Chieti - Sezione distaccata di Ortona n. 44/2012 e della Corte d'appello di L'Aquila n. 56/2014 e n. 288/2016. Pertanto, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata prevista al precedente art. 1, decorsi 30 (trenta) giorni dalla rispettiva

scadenza, il presente atto verrà risolto di diritto, senza l'obbligo della preventiva costituzione in mora, ed il Comune di Ortona decadrà dal beneficio della riduzione del *quantum* e della dilazione. Sarà allora in facoltà delle creditrici richiedere immediatamente al Comune di Ortona il pagamento dell'intero importo ancora dovuto in forza delle richiamate sentenze, oltre interessi ulteriori fino al tempo maturati, detratte le somme eventualmente versate in adempimento del presente atto dal Comune di Ortona.

**-Articolo 3-**

Per disposizione delle creditrici, le somme dovranno essere accreditate sul conto corrente n. 1210306 acceso presso Banca Mediolanum, intestato a Greco Loredana, codice IBAN IT27 Z030 6234 2100 0000 1210 306, con effetto pienamente liberatorio nei confronti del debitore.

**-Articolo 4-**

Il Comune di Ortona rinuncia a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 288/2016.

**-Articolo 5-**

L'espropriazione presso terzi pendente contro il Comune verrà prima rinviata e quindi estinta, a condizione che la presente transazione sia adempiuta.

**-Articolo 6-**

Restano a carico del Comune di Ortona le spese di registrazione delle sentenze civili rese tra le parti in tutti i gradi del giudizio.

**-Articolo 6-**

I procuratori delle parti rinunciano al beneficio della solidarietà ex art. 13 legge prof.

**-Articolo 7-**

L'efficacia del presente atto è sospensivamente condizionata tra le parti alla sua approvazione da parte della Giunta comunale ed al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale entro il 30 giugno 2016. Resta inteso tra le parti che, qualora tali condizioni non si avverino, le creditrici saranno libere di procedere coattivamente al recupero delle somme dovute in forza delle richiamate sentenze ed il Comune sarà libero di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza n. 288/2016 della Corte d'appello di L'Aquila, non avendo in tal caso effetto la rinuncia di cui all'art. 3.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ortona,

Loredana GRECO

Chiara MASIA

Antonella MASIA

Avv. Filippo CALCIOLI

Avv. Livio SARCHESE

Comune di Ortona

Il dirigente AA.GG. e SS. DD

Dr. Giovanni de MARINIS

Avv. Prof. Massimo CIRULLI